

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 19 marzo 2008, n. 31/08

Elezioni politiche ed amministrative del 13 e 14 aprile 2008. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Com'è noto la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale.

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle elezioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione. Anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

INDICE

- a) Componenti dei seggi, rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.
- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- c) Naviganti (marittimi e aviatori).
- d) Degenti in ospedali e case di cura.
- e) Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.
- f) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
- g) Detenuti.
- h) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.

a) Componenti dei seggi, rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni politiche, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni politiche:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune o, nel caso del presidente, in altro comune della circoscrizione (o del collegio);
- i rappresentanti delle liste (o dei candidati nei collegi uninominali) votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione (o del collegio);
- i candidati alle elezioni politiche votano in una qualsiasi delle sezioni della Circoscrizione (o del collegio) dove sono proposti;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale.

Per le elezioni amministrative, i membri dei seggi, i rappresentanti dei gruppi e delle liste dei candidati presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del comune o, in caso di elezioni provinciali, di un altro comune della provincia. In tale ultimo caso votano solo per le elezioni provinciali.

b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

A norma dell'art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni politiche, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Limitatamente alle elezioni provinciali, ai sensi dell'art. 1, lett f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, le categorie di elettori sopraindicati votano per le elezioni provinciali nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori di un comune della provincia.

Al riguardo questa Direzione Centrale, con nota prot. n. 692 del 3 marzo 2008, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali dai quali i reparti di Forze militari dipendono alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle consultazioni elettorali della prossima primavera.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le amministrazioni comunali anche la fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo di Polizia penitenziaria, Croce Rossa italiana).

c) Naviganti (marittimi e aviatori)

A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2 della legge 25 maggio 1993, n. 160, in occasione delle elezioni politiche, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Brevemente, si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e al dichiarante stesso rilascia apposito certificato dal quale risulti la esecuzione delle anzidette operazioni;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), potrebbe invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Nel caso di elezioni provinciali, ai sensi dell'art. 1, lett.f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti sono ammessi a votare per tali elezioni in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste di un comune della provincia.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d)) Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 361/1957, e dell'art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. Per le elezioni provinciali e comunali sono ammessi a votare solo se iscritti nelle liste del comune ove ha sede il nosocomio o siano iscritti nelle liste di un altro comune della provincia limitatamente alle elezioni provinciali.

Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il giorno precedente quello della votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere assegnati, su loro domanda, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;

2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata il giorno che precede le consultazioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste, se designati presso la sezione elettorale, che ne abbiano fatto richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopraccennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;

3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste, se designati presso la sezione elettorale, che ne abbiano fatto richiesta - sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori risultati votanti nel relativo elenco.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede all'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Si richiamano le istruzioni operative contenute nelle pubblicazioni n. 6 (elezioni politiche) e n. 14 (elezioni comunali e provinciali) e nelle circolari nn. 28 e 49 del 22 febbraio e 22 marzo 2006, diramate a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3.1.2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.2006, n. 22, che - all'art. 1 - ha disciplinato la raccolta del voto a domicilio degli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali che non consentano l'allontanamento dall'abitazione in cui gli stessi dimorano.

Peraltro si ritiene utile rammentare che:

- ai fini dell'ammissione al voto domiciliare, l'elettore deve far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora "non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione";

- la domanda di ammissione al voto domiciliare, nella quale deve indicarsi il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria;

- tale certificazione deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale e da essa, per espresso disposto di legge, deve risultare l'esistenza di "un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali" e che sia "tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio";

- per le elezioni provinciali e comunali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'aveute diritto dimori nell'ambito del territorio rispettivamente della provincia o del comune per cui è elettore (art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 1/2006); per tali elezioni la domanda intesa a votare al proprio domicilio deve intendersi riferita anche all'eventuale turno di ballottaggio;
- i sindaci, a seguito della relativa istruttoria, provvederanno a formare separati elenchi, distinti per sezioni, degli elettori che, a seconda dei casi, votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione o in altre sezioni del medesimo comune o in altri comuni; tali elenchi, nei quali distinguere gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile, dovranno recare l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e dell'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora;
- i comuni provvederanno ad apportare agli elenchi predetti una ulteriore apposita annotazione ("Vota solo Camera") a fianco dei nominativi degli elettori che, alla data di domenica 13 aprile 2008, non avranno compiuto i 25 anni di età, e pertanto avranno titolo a votare solo per la Camera dei deputati e non già per il Senato della Repubblica;
- gli stessi elenchi verranno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto domiciliare o all'annotazione nelle proprie liste elettorali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione;
- i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, dopo le previste verifiche, devono rilasciare a ciascuno degli ammessi al voto domiciliare, a mezzo telegramma o posta prioritaria o con altro mezzo (messo, notificatore, fax, etc) un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei predetti elenchi;
- gli anzidetti sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un altro comune del territorio nazionale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale (con indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora).

Le SS.LL. vorranno richiamare quanto precede all'attenzione dei dirigenti delle Aziende sanitarie locali, perchè, a loro volta, sensibilizzino i funzionari medici designati al rilascio dei certificati medici in ordine alla corretta formulazione di tali certificati, sensibilizzando altresì i medesimi dirigenti affinché, come raccomandato anche in precedenti circolari, in vista di ogni consultazione elettorale, nel periodo antecedente il quindicesimo giorno prima del voto, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.

Le SS.LL. vorranno altresì rammentare ai sindaci dei comuni della provincia gli adempimenti sopra descritti invitandoli a svolgere opera di sensibilizzazione e di raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori per la piena attuazione della predetta normativa.

f) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Come già evidenziato in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità e i termini di cui all'art. 51 del D.P.R. 361/1957 per le elezioni politiche e all'art. 42 del D.P.R. n. 570/1960 per le elezioni comunali e provinciali (purché, in tali casi, siano elettori rispettivamente del comune stesso o di altro comune della provincia) sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo le amministrazioni comunali e i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

g) Detenuti

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva in occasione delle elezioni politiche nonché per le elezioni comunali e provinciali sempre che, in tali casi, siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di una sezione del comune o di un comune della provincia.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

Le SS.LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti, per quanto di rispettiva competenza, sia all'attenzione delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.

h) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati, cosiddetti seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.

Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si pregano le signorie loro di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci dei comuni e delle rispettive province per i relativi adempimenti ed ai fini di fornire doverose informazioni ai presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.